



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 novembre 2010 n.182

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 12 della Legge 28 ottobre 2005 n.148;

Visto il Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.114;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 16 novembre 2010;

Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 4 AGOSTO 2008 N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICHE - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS NATURALE DA RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 14

(Impianti privi della relazione tecnica ai sensi del D.R. n.30/1983 e del D.R. n.46/1984)

1. Gli impianti di cui al presente articolo sono sottoposti ad interventi di adeguamento tramite una preventiva progettazione, secondo la tempistica indicata nella sotto riportata tabella:

| data contratto iniziale della fornitura gas | tempo di adeguamento a partire dall'entrata in vigore del presente Decreto |
|--|---|
| Dal 1979 al 1981 | Entro 36 mesi |
| 1982 | Entro 42 mesi |
| Dal 1983 in poi | Entro 48 mesi” |

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114 è così modificato:

“Art. 15

(Impianti dotati della relazione tecnica ai sensi del D.R. n.30/1983 e del D.R. n.46/1984)

1. Gli impianti di cui al presente articolo sono sottoposti ad una prima manutenzione funzionale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.”.

Art. 3

1. L'articolo 17 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114 è così modificato:

“Art. 17

(Tabella riassuntiva delle attività previste dal presente Capo)

| | 1 ^a Manutenzione funzionale e adeguamenti ex. iniziali art.15 | Adeguamenti alle presenti Norme di sicurezza | Manutenzione e controlli periodici | Prova di tenuta | Libretto d'impianto |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|
| Impianti privi di relazione tecnica (1) | | Entro 36, 42, 48 mesi dall'entrata in vigore con progettazione; deroghe | Dopo l'adeguamento secondo artt. 11 e 12 | Ogni 10 anni dall'adeguamento | Al termine dei lavori di adeguamento |
| Impianti dotati di relazione tecnica | entro 3 anni; non conformità da adeguare immediatamente | Entro 4 anni dalla prima manutenzione funzionale; deroghe | Dopo la prima manutenzione funzionale secondo artt. 11 e 12 | Ogni 10 anni dalla prima manutenzione funzionale | Alla prima manutenzione funzionale |

(1) oppure: impianti dotati di relazione tecnica ma con sostanziali modifiche rispetto a quanto in essa previsto.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta